



Ordinanza n. 185 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 22 luglio 2020, deposito del 30 luglio 2020
comunicato stampa del 22 luglio 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 83 del 2020

parole chiave:

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 NELLE CARCERI – MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA -
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLA DETENZIONE DOMICILIARE O
DI DIFFERIMENTO DELLA PENA – PROCEDIMENTO DI RIVALUTAZIONE
DEI PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE ALLA DETENZIONE DOMICILIARE
O AL DIFFERIMENTO DELLA PENA – *IUS SUPERVENIENS* –
RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE *A QUO*

disposizione impugnata:

- Art. 2 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29

disposizioni parametro:

- artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione

dispositivo:

restituzione degli atti al giudice *a quo*

Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29. Tale disposizione prevede che **il magistrato o il tribunale di sorveglianza, quando abbiano ammesso alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi legati all'emergenza sanitaria da COVID-19 i condannati e gli internati per una serie di gravi reati, debbano procedere alla valutazione della permanenza di tali motivi entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento, e successivamente a cadenza mensile**, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato (e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* o.p.), nonché una serie di informazioni da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dell'autorità sanitaria regionale.

Nel giudizio *a quo*, il rimettente, dopo aver disposto provvisoriamente la detenzione domiciliare in favore di un condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso affetto da gravi patologie, che lo avrebbero particolarmente esposto a rischio per la salute in caso di contagio da COVID-19, si trovava a dover procedere alla rivalutazione periodica richiesta dal decreto-legge circa la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria. Secondo il rimettente, però, tale disciplina sarebbe **in contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione**, soprattutto a causa della **carenza di coinvolgimento della difesa tecnica del condannato e, quindi, di contraddittorio, all'interno del procedimento di rivalutazione dei presupposti**.

Tuttavia, nelle more del giudizio di costituzionalità, è sopravvenuto l'articolo 1, comma 3, della [legge 25 giugno 2020, n. 70](#) (di conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28), il quale ha abrogato la disposizione censurata, il cui contenuto è stato trasfuso nel nuovo art. 2-*bis* del d.l. n. 28 del 2020, come convertito nella medesima legge n. 70.

Il nuovo art. 2-*bis*, inoltre, nel riprodurre la disciplina dell'abrogato art. 2 del d.l. n. 29 del 2020, **vi ha aggiunto anche delle previsioni innovative**. Tra queste, la Corte sottolinea, in particolare, quella che dispone che, qualora il Magistrato di sorveglianza, all'esito del procedimento di rivalutazione dei presupposti, disponga in via provvisoria la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, **spetterà al Tribunale di sorveglianza decidere sull'ammissione alla detenzione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, sulla base di un procedimento disciplinato nelle forme dell'incidente di esecuzione** (*ex* art. 666 [c.p.p.](#), richiamato dall'art. 678, comma 1, [c.p.p.](#)), nel quale la difesa ha pieno accesso agli atti e ha la possibilità di interloquire in condizioni di parità nell'udienza all'uopo fissata.

Dunque, l'evoluzione del quadro normativo ricordata dalla Corte se, da un lato, lascia immutata la rilevanza della questione, dall'altro incide sulla sua non manifesta infondatezza, dal momento che le novità normative «mirano a una più intensa tutela del diritto di difesa del condannato, cui è ora garantita una piena partecipazione al procedimento avanti il tribunale di sorveglianza», potendo pertanto ridimensionare o eliminare i vizi denunciati dal rimettente.

Per tali ragioni, la Corte costituzionale ritiene di dover disporre la **restituzione degli atti al giudice a quo, finalizzata ad un nuovo esame della non manifesta infondatezza delle questioni, alla luce del mutato quadro normativo determinatosi per effetto dello *ius superveniens* di cui alla legge n. 70 del 2020**.

Lorenzo Madau